

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

UGO BELLINI

- Presidente -

Sent. n. sez. 274/2026

GABRIELLA CAPPELLO

CC - 03/03/2026

ALESSANDRO RANALDI

- Relatore -

R.G.N. 38739/2025

MARIAROSARIA BRUNO

Motivazione Semplificata

MARINA CIRESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d'appello di Caltanissetta

nel procedimento a carico di:

avverso la sentenza del 22/10/2025 del GIP Tribunale di Gela

Udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;

lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Gela che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché in relazione all'eventuale confisca del veicolo, qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato.

2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso nel senso che la Corte "annulli la sentenza impugnata limitatamente all'omessa



sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e rinvii, per esame del punto, al Tribunale di Gela, diversa persona fisica; in caso di proprietà dell'auto in capo all'imputo: annulli la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla omessa confisca del veicolo Fiat Punto targato [REDACTED] (...) confisca che potrà essere disposta dalla stessa Corte".

3. Il primo motivo è fondato.

Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349 - 01), si deve osservare come nella sentenza impugnata sia stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, nella misura da sei mesi ad un anno.

4. È invece infondato il motivo con cui si deduce – peraltro in via ipotetica - l'omessa applicazione della confisca del veicolo, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che consegue soltanto all'ipotesi di reato ex art. 186 cod. strada di cui alla lett. c), mentre nel caso si procede solo per la fattispecie di cui alla lett. b).

5. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida, sanzione su cui dovrà provvedere nel merito il giudice del rinvio. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Gela. Rigetta il ricorso nel resto.

Così è deciso, 3 marzo 2026

Il Consigliere estensore
ALESSANDRO RANALDI

Il Presidente
UGO BELLINI

